

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto legislativo rientra nell'ambito dei provvedimenti normativi necessari al recepimento della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La delega legislativa per l'attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2015, n. 176.

Per effetto dell'intervento normativo i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione (società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, banche e compagnie assicurative) dovranno redigere annualmente, su base annuale e consolidata, una relazione recante informazioni non finanziarie rilevanti riguardanti, in particolare, la salvaguardia dell'ambiente, la gestione del personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva. Le finalità consistono, sostanzialmente, nel fornire una migliore conoscenza dell'impresa a coloro i quali abbiano, a diverso titolo, un interesse nell'avere una visione più integrata e realistica dell'impresa stessa, in modo che questa possa essere meglio valutata e compresa.

Le esigenze conoscitive saranno soddisfatte consentendo agli stakeholder di avere informazioni, in particolare, (i) sulla sostenibilità del modello aziendale; (ii) sui rischi, diversi da quelli finanziari, che sono connessi a tale modello e sulla loro gestione, in particolare sulle misure di prevenzione e riduzione degli stessi, in modo che dall'accresciuta informazione possano derivare conseguenze positive anche nel processo di allocazione dei capitali.

Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è incentrata a semplificare l'ambiente regolamentare e normativo entro cui si svolge l'attività d'impresa, al fine di renderla più agevole ed efficiente.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. Codice Civile;
2. Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante norme per la redazione dei bilanci consolidati da parte delle società di capitali;
3. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico in materia di intermediazione finanziaria;

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo in esame, modifica ed innova il solo articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di mercati finanziari, tutela della concorrenza, nonché in materia di ordinamento civile e penale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni di attuazione della direttiva 2014/95/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e le applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Trattandosi di recepimento di una direttiva UE, tutti gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione. Le differenze possono riguardare solo alcune modalità di adeguamento agli obblighi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative con valenza generalizzata all'interno dell'ordinamento nazionale. La definizione di "ente di interesse pubblico" è coerente e rimanda a quella di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti. Le definizioni di "società madre", "società madre europea" e "società figlia" hanno, come specificato all'articolo 1, valenza ai soli fini del decreto legislativo in oggetto, al fine di individuare

i soggetti compresi nell'ambito di applicazione. Tali definizioni sono inoltre coincidenti con quelle di cui al capo I del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, ove sono analogamente utilizzate al solo fine di individuare l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso presenti. Le ulteriori definizioni di cui all'articolo 1, funzionali all'individuazione dei c.d. "gruppi di grandi dimensioni" e dell'insieme di regole, principi ed indicatori (i.e. "standard di rendicontazione" e "metodologie autonome di rendicontazione") idonei all'assolvimento degli obblighi di rendicontazione, esplicano la loro portata solo limitatamente a quanto previsto dal decreto legislativo.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per innovare e modificare il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), limitatamente al solo articolo 123-*bis*.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L'unica delega per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE è quella contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2015, n. 176

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'emanazione di successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati sia dalla Commissione UE nei documenti di valutazione di impatto, sia dalle Autorità di vigilanza italiane.